

Oggetto: “Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi” disciplinato dall’art.10 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205

Dal 25 novembre 2010 è in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205: “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.”

Il nuovo decreto n. 205 introduce le seguenti specifiche andando a modificare la parte IV del D.Lgs 152/2006:

Il “deposito temporaneo” è definito all’articolo 10 comma 1 lett. bb dello stesso D. Lgs. 205/2010 come “...*raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti* ...” a precise condizioni.

Rispetto al dl 152/2006 , il nuovo dl 205/2010 cambia solo il quantitativo massimo di rifiuti in deposito prima di doverli smaltire : prima il quantitativo ammesso era di 20 mc. per i "non pericolosi", mentre per i "pericolosi" il limite era di 10 mc.

Ora l’art 10 lettera bb, comma 2 indica un limite complessivo di 30 mc, di cui al massimo 10 mc. di "rifiuti pericolosi".

Questo significa che se non si avessero rifiuti "pericolosi", si può arrivare ad avere sino a 30 mc di "non pericolosi" in deposito.

E' mantenuto , in alternativa, il limite temporale dello smaltimento trimestrale, indipendentemente dalle quantità.

In ogni caso, come prima, lo smaltimento deve avvenire almeno 1 volta all'anno.